

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 669 della seduta del 14/12/2022.

Oggetto: MODIFICHE ALLA D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii."

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma)

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma)

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X
4	MAURO DOLCE	Componente	X
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X
7	EMMA STAINÉ	Componente	X
8	ROSARIO VARI'	Componente	X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 9 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 556223 del 13/12/2022

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Legge 8 novembre 2000, n. 328:

- ha assicurato alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali; promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza; previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
- ha assegnato i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali, anche ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;
- ha disciplinato il trasferimento agli Enti locali delle funzioni indicate nell'art. 3 del D.Lgs. 112/1998;

Premesso che la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001:

- ha riformato il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, assegnando alle Regioni la potestà legislativa e la competenza esclusiva in materia di assistenza sociale e che, conseguentemente, le Regioni sono sciolte dai limiti posti in precedenza alla loro attività legislativa;
- ha regionalizzato l'art. 38 della Costituzione stabilendo che, in merito al diritto all'assistenza sociale, compete alla Regione, in via esclusiva, la predisposizione delle previsioni normative ed organizzative indispensabili per l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali;

Premesso che la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)":

- ha riconosciuto la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- ha specificato che "per funzioni e compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia";
- ha assegnato alla Regione (art. 9 commi 1 e 2) compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed ha assegnato ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;
- ha disciplinato il principio in essa contenuto della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale i comuni, titolari delle funzioni socioassistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;
- ha assegnato ai Comuni l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. n. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, Legge n. 328/2000, nonché l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della Legge 328/2000;

Vista la legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, "Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23", con la quale è stata istituita la "Conferenza permanente per la programmazione regionale" composta dalla "Consulta delle Autonomie Locali" e dalla "Consulta del Terzo Settore";

Visti i regolamenti regionali nn. 17, 18 e 19 del 19 novembre 2018, che definiscono l'organizzazione e il funzionamento della Consulta del Terzo Settore, della Consulta dell'Autonomie Locali e della Conferenza Permanente;

Vista la D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018 concernente la "*Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali*" con la quale è stata modificata l'individuazione degli Ambiti Territoriali Sociali compiuta con la D.G.R. n. 210/2015 ed è stato approvato l'elenco degli Ambiti Territoriali Sociali Ottimali;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 360 del 21 gennaio 2020, con il quale, al fine di uniformare l'attività degli ambiti e di procedere nell'attività di supporto ai processi fondamentali che stanno alla base del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla Delibera 503/2019 ed al Regolamento 22/2019, e al fine di permettere l'avvio della programmazione sociale territoriale, sono state approvate le "Linee di Indirizzo" e lo "Schema tipo di Piano di Zona";

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 dicembre 2020, n. 104 con la quale è stato approvato il "*PIANO SOCIALE REGIONALE*" 2020-2022" che definisce i principi di indirizzo e coordinamento del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali per il prossimo triennio;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 25 ottobre 2019, pubblicata sul BUR Calabria n. 133 del 29 novembre 2019 "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26.11. 2003, n. 23 e s.m.i. Presa d'atto parere terza Commissione Consiliare n. 54/10 Approvazione", per come integrate secondo i criteri indicati dalla "Conferenza Permanente per la Programmazione socio assistenziale regionale" nella seduta del 19 luglio 2019; con la quale:

- è stato approvato il **Regolamento n. 22/2019** "Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità" ed il relativo **Allegato "A"** al Regolamento "Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socioassistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni";
- è stato approvato l'**Allegato "1"** al Regolamento "Tipologie strutture – rette modalità di calcolo";
- è stato definito il trasferimento delle funzioni amministrative per la gestione dei servizi sociali ai Comuni capofila degli Ambiti territoriali, così come individuati con le Delibere di Giunta n. 210 del 22 giugno 2015 e ss.mm.ii.;
- si è preso atto che, per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nell'erogazione dei Servizi Sociali, la Regione Calabria al fine di monitorare tutti i processi tra Regione, Ambito Territoriale, Struttura di Servizio e Prestazione, e verificare il grado di soddisfazione del servizio da parte del cittadino, ha istituito il "Sistema Integrato Sociale della Regione Calabria" (sisrc.welfarecalabria.it);

Rilevato, inoltre, che con la Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 25 ottobre 2019:

- è stato precisato che, al fine del riequilibrio territoriale delle prestazioni, la quota finanziaria trasferita ai Comuni capo Ambito a valere sul Fondo Nazionale e Regionale delle Politiche Sociali è stata calcolata sulla base del fabbisogno storicizzato;
- è stato acquisito preventivamente il parere del Settore Ufficio legislativo del Segretariato Generale in data 30 agosto 2019, della Conferenza permanente per la programmazione socio assistenziale regionale nella seduta del 22 ottobre 2019 ed il parere della Terza Commissione Consiliare parere n. 54/10^A;
- è stato precisato che la copertura massimale, per gli anni successivi al 2019, è garantita dalle voci di entrata di cui al Fondo Regionale per le Politiche Sociali, al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, alla quota parte del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze ed alla quota di compartecipazione da parte degli utenti che usufruiscono dei servizi socio assistenziali;

Considerato che la Delibera 503/2019 ha previsto la copertura finanziaria per gli anni 2020 – 2021 e 2022 ed ha stabilito che tutte le Strutture socio assistenziali autorizzate al funzionamento hanno

l'obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni dettate dal Regolamento, allegato alla delibera, **entro e non oltre il 31 dicembre 2022** per quanto attiene ai requisiti professionali, funzionali e ai requisiti strutturali e che in sede di prima applicazione il nuovo regime tariffario possa trovare applicazione successivamente all'adeguamento ai requisiti organizzativi e funzionali anche mediante l'opportuna modifica della propria pianta organica in conformità al dettato regolamentare;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 171 del 3 maggio 2021, pubblicata sul BUR Calabria n. 38 del 14 maggio 2021 "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. – D.G.R. n. 503/2019 – Indirizzi Programmatici", con la quale:

- è stato stabilito che la ripartizione delle risorse destinate agli Ambiti territoriali avviene mediante l'assegnazione in forma indistinta delle risorse per ciascun Ambito e comporta, da parte della Conferenza dei Sindaci, la definizione di criteri di utilizzo delle stesse, coerentemente alle indicazioni vincolanti ministeriali e regionali, e l'approvazione di una Programmazione delle risorse loro assegnate per le aree di utenza, in coerenza con il Piano sociale nazionale e regionale e rispettando le percentuali di utilizzo per ciascuna area di intervento e per ciascuna macro-attività di cui al decreto interministeriale del 19 novembre 2020;
- sono state approvate le "Linee Guida" per la programmazione delle politiche sociali che evidenziano la rilevanza che assumono i Piani di Zona di Ambito nell'ambito della gestione del sistema integrato dei servizi sociali in coerenza con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla L.R. 23/2003 e dal Piano Sociale Regionale, e l'importanza di omogeneizzare gli interventi da porre in essere sul territorio dei vari Ambiti in modo da attuare un nuovo modello che pone al centro la "persona", la domanda di prestazione sociale e una nuova declinazione di welfare basata sui L.E.P.S.;
- è stata stabilita, su richiesta degli ambiti e/o a scadenza di rendicontazione semestrale o a rendicontazione finale, la possibilità di corrispondere una maggiore percentuale di risorse afferenti ai tre Fondi (FNPS – FRPS e FNA), nei limiti complessivi degli stessi, in relazione all'avanzamento delle spese dovute anche all'adeguamento alle nuove rette di cui alla DGR 503/2019 e nelle more della definizione dei nuovi criteri di riparto, a seguito della conclusione del processo di riorganizzazione del sistema integrato in materia di servizi sociali;

Visto il Decreto del Dirigente Generale n. 502 del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto "Legge Regionale n. 23 del 26 novembre 2003 e Regolamento n. 22/2019 – Approvazione, ai fini della pubblicazione sul Burc e sul sito istituzionale, dell'aggiornamento dell'Albo regionale delle strutture socio assistenziali – Anno 2022;

Rilevato che le Delibere di Giunta n. 503/2019 e 171/2021, hanno previsto, inoltre, la copertura finanziaria dei servizi per gli anni 2020 - 2021 e 2022 quantificata in relazione alla spesa storica della Regione negli anni 2017 e 2018;

Rilevato che il regolamento regionale n. 22/2019 all'art. 30 "Regime transitorio", stabilisce al comma 1 che la fase transitoria, riguardante il sistema delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale, avrà durata fino al **31 dicembre 2022**;

Rilevato che gli obiettivi dei citati provvedimenti possono sintetizzarsi in:

- Messa a sistema delle risorse per garantire le prestazioni socioassistenziali e i diritti a livello di Comune/ATS;
- Trasferimento delle competenze e delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali come stabilito dalla Legge nazionale 328/2000 e regionale 23/2003;
- Normazione del sistema dell'autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture socioassistenziali (criteri di accesso, requisiti, ecc.);
- Avvio della prima pianificazione sociale territoriale (Piani di Zona);

Rilevato che la legge 23/2003:

- all'art. 8 "Sistema dei servizi" stabilisce che la Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale;
- all'art. 11 "Funzioni della Regione" stabilisce al comma 1 lettera g) che sono di competenza della Regione la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte dei Comuni per l'acquisto dei servizi sociali per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
- al comma 1 lettera m) dello stesso articolo stabilisce che sono di competenza della Regione la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
- all'art. 11 comma 2 lettera c) stabilisce che la Regione provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore;

Considerato che, nel periodo dei primi tre anni di applicazione della citata normativa, è emerso che:

- la grave crisi sanitaria causata dalla pandemia da COVID 19 ha, di fatto, impedito e rallentato notevolmente nel corso degli anni 2020 e 2021, la piena attuazione da parte degli Enti locali delle funzioni indicate nell'art. 3 del D.Lgs. n. 112/1998;
- la redazione ed approvazione dei Piani di Zona da parte degli ambiti territoriali ha subito notevoli ritardi a causa delle difficoltà incontrate dagli Uffici di Piano nella organizzazione e svolgimento dei Tavoli Tematici con gli Organismi del Terzo Settore;
- gli uffici di Piano, incaricati della realizzazione del sistema integrato di interventi appropriati e servizi sociali ai sensi della legge regionale n. 23/2003, hanno dovuto affrontare difficoltà organizzative conseguenti principalmente alla carenza di personale;
- difficoltà e incertezze nella interpretazione della novella normativa hanno causato difficoltà nella applicazione della stessa;
- gli enti gestori delle strutture socio assistenziali hanno avuto, anche a causa della pandemia e della situazione economica, notevoli difficoltà nel procedere all'attuazione delle disposizioni relative all'adeguamento delle stesse strutture;
- risulta necessario avviare un percorso ed un approfondimento finalizzato alla revisione della normativa in vigore ed in particolare dei parametri definiti dalla DGR 503/2019 e dai suoi allegati;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere a quanto segue:

1. determinare per gli **anni 2023 e 2024** le fonti di finanziamento per la copertura del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali degli ambiti territoriali;
2. determinare le modalità ed i criteri di riparto delle fonti di finanziamento al fine di garantire che i servizi siano **equamente** distribuiti nel territorio e garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale;
3. procedere alle conseguenti modifiche dell'allegato 1 "Tipologie strutture – rette modalità di calcolo" in relazione ai criteri di riparto;
4. procedere alle necessarie modifiche del regolamento n. 22 del 2019 principalmente nelle parti relative alla fase transitoria;
5. ribadire, come già indicati nella DGR n. 171/2021, l'indicazione agli ambiti territoriali dei criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, i quali impongono l'adozione di accorgimenti che consentano, in ogni caso, la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi;
6. determinare la tempistica di erogazione dei fondi;

Rilevato che all' "Allegato A" al Regolamento 22/2019 "Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socioassistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni" non risulta necessario apportare alcuna modifica;

Rilevato che, in merito alla individuazione delle fonti di finanziamento per garantire i servizi negli anni 2023 e 2024, bisogna fare riferimento:

Al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali

1. con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 ottobre 2021 (registrato alla Corte dei Conti il 12/11/2021 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 306 del 27 dicembre 2021) sono stati adottati il Capitolo 1 e il Capitolo 2 dell'atto di programmazione nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 afferenti al Fondo Nazionale per le politiche Sociali (F.N.P.S. 2021/2023) ed è stato approvato il "Riparto generale riassuntivo delle risorse" che prevede nella Tabella n. 1 allegata allo stesso Decreto, una somma a favore di questa Regione pari ad euro 16.131.693,34 per ciascuna delle annualità 2021 – 2022 e 2023;
2. ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto interministeriale, una quota pari all'1 % per complessivi euro 161.316,93 del fondo viene destinata dalla Regione in via sperimentale per realizzare azioni di sistema da rendicontare in maniera specifica;
3. ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto interministeriale, una quota del Fondo Nazionale pari ad euro 150.000,00 per la Calabria è destinata ad azioni volte all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.)
4. conseguentemente l'importo disponibile del Fondo Nazionale Politiche Sociali per ciascuna annualità è pari ad **euro 15.820.376,41**;

Al Fondo Regionale per le Politiche Sociali

1. il Fondo Regionale Politiche Sociali, istituito con la legge regionale n. 23/2003, prevede per gli anni 2023 e 2024 una disponibilità in bilancio di euro 15.000.000,00 per ciascuna annualità;
2. una quota pari all'1 % per complessivi euro 150.000,00 del fondo viene destinata dalla Regione per garantire la compartecipazione a progetti ministeriali;
3. conseguentemente l'importo disponibile del Fondo Nazionale Politiche Sociali per ciascuna annualità è pari ad **euro 14.850.000,00**;

Al Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze

1. con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro della Salute del 21 novembre 2019 (registrato alla Corte dei Conti il 14/01/2020) è stato approvato il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza relativo al triennio 2019-2021 (F.N.A. 2019/2021) ed è stato approvato il riparto delle risorse che prevede nella Tabella n. 1 allegata allo stesso Decreto, una somma a favore di questa Regione pari ad euro 19.890.040,00 per l'annualità 2019 ed euro 19.813.700,00 per l'annualità 2020;
2. in merito all'utilizzo del predetto fondo è necessario procedere alla redazione ed approvazione, previa consultazione delle parti sociali e delle autonomie locali, del Piano triennale Regionale per la non autosufficienza nel rispetto dei vincoli di cui al citato DPCM che prevedono obbligatoriamente una quota pari almeno al 50 % per gli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26.09.2016;
3. le risorse del citato fondo saranno trasferite agli ambiti in coerenza con le disposizioni di cui al Piano regionale per la non autosufficienza e successivamente all'approvazione dello stesso da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Rilevato, pertanto, possibile riassumere nella seguente tabella gli importi e le fonti di finanziamento per garantire i servizi e gli interventi sociali negli anni 2023 e 2024, ad eccezione della quota parte del Fondo FNA che sarà successivamente individuato:

Fonti di finanziamento	ANNO 2023	Fonti di finanziamento	ANNO 2024
F.N.P.S. ann. 2022	Euro 15.820.376,41	F.N.P.S. ann. 2023	Euro 15.820.376,41
F.R.P.S. ann. 2023	Euro 14.850,000,00	F.R.P.S. ann. 2024	Euro 14.850.000,00
Totale	Euro 30.670.376,41	Totale	Euro 30.670.376,41

Rilevato che la competenza per la ripartizione dei fondi assegnati dallo Stato è in capo alla regione ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. c) della legge regionale 23/2003;

Rilevato che la conferenza permanente per la programmazione socio assistenziale regionale nella seduta del 21 novembre 2022 ha esaminato, esprimendo parere favorevole, le proposte regionali come da verbale in atti;

Vista la richiesta di parere inoltrata al Settore Riordino Istituzionale del Dipartimento Segretariato Generale con note prot. 517640 del 22 novembre 2022, nota prot. n. 545849 del 5 dicembre 2022 e nota prot. n. 551596 del 9 dicembre 2022, in atti, circa le modifiche al Regolamento n. 22/2019;

Visto il parere positivo espresso con nota prot. n. 554267 del 12 dicembre 2022, in atti, dal Settore Riordino Istituzionale del Dipartimento Segretario Generale relativo ad alcune delle proposte di modifiche al Regolamento rispetto a quelle condivise in sede di Conferenza permanente del 21 novembre 2022;

Viste le modifiche al regolamento n. 22/2019 come riportate nell'elaborato "Allegato 2" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, di cui al parere del predetto Dipartimento Segretariato Generale;

Rilevato che, in merito al riparto dei predetti fondi, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio e garantire i livelli essenziali di prestazioni, si stabilisce, conformemente al parere della Conferenza permanente, che per l'anno 2023 i fondi saranno ripartiti tenendo conto per il 60 % della popolazione residente in ciascun Ambito e per il 40 % dei posti residenziali e semiresidenziali autorizzati in ciascun ambito, come da elenco delle strutture socio assistenziali riportato nell'albo regionale anno 2022 approvato con DDG n. 502/2022, mentre per l'anno 2024 i fondi saranno riportati in relazione per il 100% alla popolazione residente;

Rilevato inoltre, che, in merito al riparto dei predetti fondi, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio dei servizi, ciascun ambito territoriale sociale dovrà garantire i servizi e le prestazioni sociali a decorrere dal 1° gennaio 2023, esclusivamente a favore di tutte le persone residenti nel proprio ambito indipendentemente dal Comune ove risulta ubicata la struttura socio assistenziale presso la quale è ospitato;

Ritenuto che ciascun Ambito Territoriale Sociale, mediante la Conferenza dei Sindaci, utilizzerà i predetti fondi coerentemente alle indicazioni vincolanti ministeriali e regionali, procedendo all'approvazione di una Programmazione delle risorse loro assegnate per le aree di utenza, in coerenza con il Piano sociale nazionale, il Piano Sociale regionale ed il Piano di Zona, al fine di omogeneizzare gli interventi da porre in essere sul proprio territorio e in modo da attuare un nuovo modello che pone al centro la "persona", la domanda di prestazione sociale e una nuova declinazione di welfare basata sui L.E.P.S. entro i limiti dei finanziamenti concessi;

Ritenuto di dover rimodulare l'allegato 1 alla DGR 503/2019 relativo alle "Tipologie strutture – rette modalità di calcolo" determinando, ai sensi della normativa vigente i criteri e le modalità relative alla determinazione della compartecipazione a carico degli utenti, come concordati in sede di Conferenza Permanente nella seduta del 21 novembre 2022;

Visto l'"Allegato 1" alla presente deliberazione concernente "Tipologie strutture – rette modalità di calcolo", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente l'allegato 1 della DGR 503/2019;

Rilevato che la copertura finanziaria della presente deliberazione è garantita dai fondi suindicati come iscritti nei bilanci regionali 2023 e 2024 ai capitoli U0433110501 e U0433110301;

Rilevato che la presente deliberazione ed i relativi allegati saranno trasmessi al Consiglio regionale per il parere della Terza Commissione Consiliare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 e all'art. 29, comma 7 della legge regionale 23/2003;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento trova copertura finanziaria sui capitoli di spesa del bilancio regionale come sopra indicati;

SU PROPOSTA dell'assessore al Welfare, Avv. Emma Staine, a voti unanimi,

DELIBERA

- Di approvare** le modifiche al Regolamento n. 22/2019 "PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ" come riportate nell'elaborato "**Allegato 2**" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Di approvare**, per i motivi indicati in premessa, l'**Allegato 1** concernente "Tipologie Strutture - rette – modalità di calcolo" che allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Di stabilire** che l'Allegato 1 alla presente deliberazione sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla DGR 503/2019;
- Di confermare** integralmente le disposizioni di cui all'Allegato A" alla DGR 503/2019;
- Di precisare** che la copertura dei servizi e degli interventi sociali nel corso degli anni 2023 e 2024 è garantita dagli ambiti territoriali sociali come dalle fonti di finanziamento indicate in premessa;
- Di stabilire** che, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio e garantire i livelli essenziali di prestazioni, per l'anno 2023 i fondi saranno ripartiti tenendo conto per il 60 % della popolazione residente in ciascun Ambito, e per il 40 % dei posti residenziali e semiresidenziali autorizzati in ciascun ambito come da elenco delle strutture socio assistenziali riportato nell'albo regionale anno 2022 approvato con DDG n. 502/2022, mentre per l'anno 2024 i fondi saranno riportati in relazione per il 100% alla popolazione residente;
- Di stabilire** che, al fine di garantire il raggiungimento dell'equa distribuzione nel territorio dei servizi, ciascun ambito territoriale sociale dovrà garantire a decorrere dal 1° gennaio 2023, i servizi e le prestazioni sociali esclusivamente a favore di tutte le persone residenti nel proprio ambito indipendentemente dal Comune ove risulta ubicata la struttura socio assistenziale presso la quale è ospitato;
- Di stabilire** che gli ambiti territoriali per l'individuazione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali dovranno attenersi ai principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, i quali impongono l'adozione di accorgimenti che consentano, in ogni caso, la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento dei servizi;

- **Di stabilire** che i fondi indicati in premessa saranno trasferiti agli Ambiti Territoriali secondo la seguente tempistica:
 - 60% dell'importo entro il 28 febbraio;
 - 20% entro il 30 giugno;
 - 10% entro il 30 ottobre, previa acquisizione e verifica positiva da parte della regione della rendicontazione del 75 % dell'importo trasferito con i due precedenti trasferimenti;
 - 10% a saldo della quota finale entro il 28 febbraio dell'anno successivo, previa acquisizione e verifica positiva da parte della regione della rendicontazione del 90 % dell'importo trasferito con i precedenti tre trasferimenti;

- **Di incaricare** il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare alla predisposizione di tutti gli atti necessari per garantire lo svolgimento delle attività da parte degli organismi costituiti con la presente deliberazione;


- **Di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE





REGIONE CALABRIA

**TIPOLOGIE STRUTTURE - RETTE -
MODALITÀ DI CALCOLO**

LEGENDA

1. IL CONTRIBUTO RETTA

2. TIPOLOGIE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI

**3. IMPORTO DELLE RETTE DELLE STRUTTURE
SOCIOASSISTENZIALI**

4. CALCOLO QUOTA RETTA A CARICO DELL'UTENTE

5. NOTE SULLA DETERMINAZIONE DEI COSTI

1. IL CONTRIBUTO RETTA

Ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche.

Le finalità del contributo per il pagamento della retta, omnicomprensivo di I.V.A., è finalizzato a garantire alle persone minori, adulti e disabili un adeguato percorso di accoglienza e assistenza qualora sia attestata la necessità di una assistenza temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno, che non possono essere garantiti se non mediante l’inserimento presso una struttura idonea.

Il presente documento, quindi, definisce il contributo concesso dal Comune capo Ambito per i servizi erogati a favore di persone, residenti nel proprio ambito, minori, adulti, anziani e disabili, autorizzate all’ingresso in strutture socio assistenziali a carattere residenziali e semiresidenziali, nel rispetto dei principi di *equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta*.

Il Comune capo Ambito in relazione alla capacità economica dell’utente, interviene, attraverso disponibilità programmate, con un contributo per il pagamento della retta di servizi residenziali e semiresidenziali, presso strutture a carattere socio assistenziale, mediante concessione di un contributo alla persona.

La misura del contributo erogabile dall’Ente pubblico (compartecipazione), qualora assegnata al beneficiario, ammonta alla differenza tra il valore della retta e l’eventuale quota sostenibile a carico dell’ospite e dei familiari civilmente obbligati.

Il contributo è finalizzato a garantire alle persone, che non possono essere assistite a domicilio, un adeguato percorso di ospitalità ed aiuto.

Chiunque usufruisca della prestazione sociale nelle strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali è tenuto a compartecipare al costo della retta secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e di relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare, ovvero dall’**I.S.E.E.** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normativa vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014).

Fermo restando il principio di libera scelta della struttura residenziale o semiresidenziale da parte del cittadino e un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano, nel quale dovranno essere previsti: obiettivi, progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica, e verifica dei risultati, il limite massimo dell’integrazione non potrà superare comunque l’importo massimo della retta.

Il cittadino è tenuto a compartecipare al contributo retta concesso dal Comune capo Ambito, anche con tutte le indennità (di accompagnamento, di comunicazione, speciale per non vedenti, di assistenza e accompagnamento per gli invalidi di guerra, ecc.) legate allo stato di salute dello stesso, se percepite.

Le indennità di accompagnamento e di frequenza, prestazioni economiche assistenziali non reversibili erogate a domanda, se godute concorrono alla determinazione della quota a carico dell’utente, ovvero la stessa dovrà essere corrisposta per intero dalla data di ingresso in una struttura socio assistenziale residenziale, anche per utenti con ISEE sotto la soglia minima prevista (Parg.4 punto 6).

2. TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI

<i>Rif. Parag. Allegato A</i>	<i>MINORI</i>	<i>Carattere</i>
2.4	CENTRO DIURNO PER MINORI	Semiresidenziale
2.5	CENTRO DIURNO PER MINORI CON DISABILITÀ	Semiresidenziale
2.6	COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI (6–13 ANNI)	Residenziale
2.7	COMUNITÀ EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-18 ANNI)	Residenziale
2.8	GRUPPO APPARTAMENTO MASCHILE/FEMMINILE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	Residenziale
2.9	COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI	Residenziale
2.10	CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI	Residenziale
2.11	CENTRO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	Residenziale
	<i>ADULTI</i>	
3.4	CENTRO DIURNO PER ANZIANI	Semiresidenziale
3.5	COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI	Residenziale
3.6	COMUNITÀ ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ	Residenziale
3.7	CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI	Residenziale
3.8	CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI	Residenziale
3.9	CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ, GESTANTI E/O CON FIGLI	Residenziale
3.10	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	Residenziale
	<i>DISABILI</i>	
4.3	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALE	Semiresidenziale
4.4	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA'	Semiresidenziale
4.5	COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ	Residenziale
4.6	COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ MENTALE	Residenziale
4.7	CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVE	Residenziale
4.8	COMUNITA' PER PERSONE CON DISABILITA' – DOPO DI NOI (L. 112/2016 e D.M. 23/11/2016)	Residenziale

3. IMPORTO DELLE RETTE DELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI

<i>Rif. Parag. Alleg. A</i>	<i>MINORI</i>	<i>Importo Retta €/die</i>
2.4	CENTRO DIURNO PER MINORI	29,00
2.5	CENTRO DIURNO PER MINORI CON DISABILITÀ	42,00
2.6	COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI (6-13 ANNI)	62,00
2.7	COMUNITÀ EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-18 ANNI)	62,00
2.8	GRUPPO APPARTAMENTO MASCHILE/FEMMINILE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	Oneri a carico della Regione Calabria, vedi L.R. N°21/1996
2.9	COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI	149,00
2.10	CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI	157,00
2.11	CENTRO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	Oneri a carico di altri Fondi
	<i>ADULTI</i>	
3.4	CENTRO DIURNO PER ANZIANI	28,00
3.5	COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI	52,00
3.6	COMUNITÀ ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ	44,00
3.7	CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI	67,00
3.8	CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI	67,00
3.9	CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ, GESTANTI E/O CON FIGLI	71,00
3.10	CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	52,00
	<i>DISABILI</i>	
4.3	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA' MENTALE	35,00
4.4	CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA'	48,00
4.5	COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ	78,00
4.6	COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ MENTALE	79,00
4.7	CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVE	95,00
4.8	COMUNITA' PER PERSONE CON DISABILITA' – DOPO DI NOI (L. 112/2016 e D.M. 23/11/2016)	95,00

4. CALCOLO QUOTA RETTA A CARICO DELL'UTENTE

Il costo del servizio, ovvero il contributo per il pagamento della retta da erogare alle Strutture socio assistenziali, residenziali e semiresidenziali, è quantificato secondo quanto indicato nel capitolo 3 - Tabella "IMPORTO DELLE RETTE DELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI" e per ciascuno di esso potrà essere detratto l'importo a carico dell'utente, per come previsto nei criteri e nei limiti di compartecipazione stabiliti dalla Regione Calabria. Al fine della ammissione alla compartecipazione della retta, il Comune capo Ambito, competente per residenza dell'utente, che riceve l'istanza di presa in carico, per tramite del Comune di residenza o del Servizio Sociale Professionale, dovrà verificare, prima dell'inserimento nella Struttura, la situazione economica familiare dell'utente e comunicare allo stesso e/o ai familiari di riferimento le modalità previste per l'integrazione della stessa. Qualora l'utente intenda scegliere una struttura sita fuori dall'ambito di residenza, dovrà preventivamente comunque fare richiesta di presa in carico al Comune di residenza o al Servizio Sociale Professionale e quindi all'Ambito di appartenenza, il quale verificherà la presenza di servizi o strutture idonee a soddisfare il fabbisogno dell'utente. In caso di impossibilità dell'Ambito di soddisfare le necessità sociali del proprio residente, questo dovrà acquisire dall'ambito indicato dall'utente, nelle more della disponibilità economica, la necessaria documentazione amministrativa; comunicando all'utente, in base alle disponibilità, la possibilità o meno di compartecipare al costo del servizio.

Resta intesa la facoltà dei cittadini di fruire di servizi sia intra che extra Ambito con retta a totale carico degli stessi, sempre previa presa in carico del Servizio sociale competente.

Le persone che accedono alle prestazioni sociali in regime residenziale e semiresidenziale partecipano, in rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle norme in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente -ISEE- (DPCM 5 dicembre 2013, n.159), alla copertura del costo delle prestazioni, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti.

Per la determinazione della compartecipazione al costo delle rette per il servizio reso nelle strutture socio assistenziali, siano esse residenziali che semiresidenziali, occorre utilizzare il reddito disponibile dell'utente, da integrarsi con il reddito familiare del nucleo cui è appartenente.

A tale fine è necessario che ogni utente alla richiesta di soggiorno presso una Struttura sociale, sia essa residenziale che semi residenziale, alleggi l'attestazione ISEE e nel caso di utente pensionato modello OBIS/M.

Con la presentazione della succitata documentazione il Comune capo Ambito è tenuto inizialmente a verificare quali soggetti sono in possesso dei requisiti potenziali per la compartecipazione.

L'ISEE è necessaria per stabilire se l'utente ha diritto a richiedere la prestazione agevolata, ma non configura il diritto automatico all'integrazione della retta da parte del Comune capo Ambito, in quanto l'ISEE non comprende alcuni redditi, o indennità percepite dagli utenti.

Il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una Struttura sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale, è tenuto alla quantificazione della quota a suo carico, sempre tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie programmate, prendendo in considerazione i seguenti fattori:

1. L'"ISEE" (Indicatore Situazione Economica Equivalente) strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, (D.P.C.M. 5 Dicembre 2013, n.159 e D.M.7 novembre 2014, D.M. 363

del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016, n.89, D.M. 146 del 1° giugno 2016 e D.M. 138 del 13 aprile 2017);

2. La "Pensione", ovvero tutti i redditi da pensione, permanenti o temporanei, corrisposti agli assicurati direttamente da parte dello Stato, o di appositi enti pubblici o privati:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di anzianità;
- pensione di invalidità;
- pensione di reversibilità;
- pensione di guerra.

3. La "Franchigia", nell'importo di cui al regolamento di ambito con un valore di € 150,00, da detrarre alla spesa del servizio offerto all'utente, per essere disponibile allo stesso per le proprie esigenze e spese personali (per le strutture residenziali);

4. L'"Indennità di accompagnamento", ovvero la prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

5. L'"Indennità di frequenza", ovvero la prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.

6. ISEE compreso tra il valore di euro 6.000,00 (c.d. ISEE INIZIALE) (sotto il quale la retta è a totale carico dell'Ambito) ed il valore di euro 25.000,00 (c.d. ISEE FINALE) (oltre il quale la retta è a totale carico dell'utente). In detto intervallo è possibile per i Comuni capo Ambito erogare prestazioni sociali agevolate mediante integrazione retta residenziale, semiresidenziale o di assistenza domiciliare, o di altro servizio sociale.

Il procedimento di ammissione all'integrazione della retta ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta, in applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno. L'istanza deve contenere le seguenti dichiarazioni redatte nella forma di cui al D.P.R. n. 445/2000:

- a) valore relativo all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE in corso di validità dell'interessato riferito al nucleo familiare di appartenenza individuato ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.);
- b) situazione finanziaria e patrimoniale dell'interessato relativa all'anno in cui viene presentata la richiesta;
- c) l'esistenza e la precisa indicazione dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- d) l'inesistenza dei soggetti di cui alla lettera c);
- e) l'impegno a comunicare di poter utilizzare per l'integrazione della retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiunti ve lo consentano;
- f) ogni altra dichiarazione e documentazione ritenuta necessaria e/o utile a stabilire le reali condizioni socio – economiche dell'interessato, dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Oltre le dichiarazioni su citate l'interessato dovrà trasmettere:

1. Certificato redatto dal Medico di base o Specialista che ne attesti la compatibilità con il percorso assistenziale richiesto.

La quota di compartecipazione dell'utente al contributo retta sarà determinata, nel rispetto dei seguenti criteri indicati dalla regione Calabria.

Si stabilisce, inoltre, che per gli utenti ospiti delle strutture residenziali per minori indicate ai punti 2.6, 2.7, 2.9 e 2.10 del precedente cap. 2 nonché per gli utenti delle strutture residenziali per adulti indicate ai punti 3.7, 3.8 e 3.9 del precedente cap. 2., è previsto un periodo di erogazione del servizio a totale carico dell'ambito **pari a giorni 180** dalla data di inserimento in struttura, a seguito del quale dovrà essere calcolata la quota di compartecipazione.

Al fine della determinazione della compartecipazione si dovrà applicare la seguente formula:

ISEE "Utente" – ISEE INIZIALE

----- x Retta max + Indennità di accompagnamento/frequenza

ISEE FINALE – ISEE INIZIALE

Il risultato della formula dovrà essere rapportato ai giorni di effettiva presenza dell'utente nella struttura moltiplicando per il valore gg. Effettiva presenza

gg. del mese

Il risultato finale del valore mensile della compartecipazione dovrà essere al netto del valore della franchigia come sopra determinata.

5. NOTE SULLA DETERMINAZIONE DEI COSTI

Costo del personale

Il costo del personale è stato ottenuto come media tra i CCNL ANASTE, UNEBA, AGIDAE e dei lavoratori e lavoratrici delle cooperative sociali. Il costo è stato calcolato sulla base di 38 ore settimanali incrementato del 20% a copertura degli scatti di anzianità, TFR, ecc.

FIGURE PROFESSIONALI	CCNL (MINIMI MENSILI)				Compensi Lordi
	ANASTE	UNEBA	COOPERATIVE	AGIDAE	
PSICOLOGO	€ 1.512,93	€ 1.570,25	€ 1.716,05	€ 1.739,23	€ 2.154,24
COORDINATORE	€ 1.498,69	€ 1.570,25	€ 1.521,71	€ 1.833,13	€ 2.036,82
ASS SOCIALE	€ 1.450,33	€ 1.454,31	€ 1.429,44	€ 1.739,23	€ 2.036,82
INFERMIERE	€ 1.450,33	€ 1.454,31	€ 1.429,44	€ 1.739,23	€ 2.036,82
EDUCATORE	€ 1.450,33	€ 1.454,31	€ 1.429,44	€ 1.739,23	€ 2.036,82
MEDIATORE	€ 1.399,62	€ 1.401,62	€ 1.355,09	€ 1.606,61	€ 1.917,39
OSS	€ 1.399,62	€ 1.327,86	€ 1.316,23	€ 1.606,61	€ 1.976,76
ANIMATORE	€ 1.399,62	€ 1.454,31	€ 1.277,95	€ 1.542,55	€ 1.917,39

Le rette saranno riparametrate nei modi previsti dalla legge in relazione agli aggiornamenti dei contratti collettivi Nazionali di Lavoro.

Fitto/ammortamento

Parametro: € 4,00*mq*12 mesi

Manutenzione ordinaria

Parametro strutture residenziali: € 0,44 *cr (capacità ricettiva)*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,22 *cr (capacità ricettiva)*290 gg

Ammortamento arredo e attrezzature

Parametro strutture residenziali: € 0,10 *cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,10*cr*290 gg

Igiene ambienti: pulizia e sanificazione

Parametro strutture residenziali: € 3,20*mq*12 mesi

Parametro strutture semiresidenziali: € 3,20 mq*12mesi

Igiene della persona (lavanderia, materiale di consumo, medicinali, ecc)

Parametro strutture residenziali: € 0,15*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,15 *cr *290 gg

Vitto

Parametro utilizzato considerando € 4,50 per pranzo e cena ed € 2,00 per la colazione/merenda

Parametro strutture residenziali: € 11,00 *cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 4,00*cr*290 gg

Servizi e altri oneri amministrativi

Parametro strutture residenziali: € 0,30*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,15*cr*290 gg

Servizi logistici (portineria, cucina, trasporti, guardaroba e lavanderia)

Parametro strutture residenziali: € 2,00*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 1,00*cr*290 gg

Gestione qualità, privacy, HACCP, sicurezza

Parametro strutture residenziali: € 0,20*cr*365 gg

parametro strutture semiresidenziali: € 0,10 *cr *290 gg

Parametro strutture che richiedono un maggior costo della sicurezza: € 0.40*cr*365

L'incremento del costo della sicurezza è giustificato al fine di tutelare gli utenti vittime di reati (es. donne vittima di violenza, minori vittime di abusi), ospiti delle strutture, ed evitare un'eventuale reiterazione del reato a loro carico.

Costi generali

Parametro strutture residenziali: € 0,40 *cr *365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,40 *cr*290 gg

Tasse locali ed imposte di gestione

Parametro strutture residenziali: € 0,50*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,50*cr*290gg

Smaltimento rifiuti: solidi urbani e speciali

Parametro strutture residenziali: € 0,39*cr*365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 0,39*cr*290gg

Utenze (energia elettrica, gas, telefono, acqua)

Parametro strutture residenziali: € 2,75*cr *365 gg

Parametro strutture semiresidenziali: € 1,50*cr*290 gg



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO N. del
MODIFICHE AL REGOLAMENTO n. 22 del 2019
“PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E
VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E
SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI
DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ”

Art. 1 – Modifica dell’art. 7 “Funzioni dei Comuni”

1. All’art. 7 “Funzioni dei Comuni”, dopo il comma 3, viene inserito il seguente comma:
 - a. La Regione Calabria con proprio provvedimento definisce la compartecipazione al costo delle prestazioni ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. g) della legge regionale n. 23/2003.


Art. 2 — Modifica dell’art. 30 “Disposizioni transitorie sistema strutture residenziali e semiresidenziali”

1. Nell’allinea del comma 1 dell’art. 30 le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “30 settembre 2023”;
2. Nell’allinea del comma 1, lett. e) dell’art. 30 le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “30 settembre 2023”;
3. Nell’allinea del comma 4 dell’art. 30 le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2023”.

Art. 3 — Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BollettinoUfficiale della Regione Calabria.





REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott. Roberto Cosentino
Dirigente generale
del dipartimento "Lavoro e Welfare"
dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta
segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott.ssa Emma Staine
Assessore alle politiche sociali
emma.staine@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "MODIFICHE ALLA D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.". Riscontro nota prot. 554683 del 13/12/2022.

A riscontro della nota prot. 554683 del 13/12/2022, relativa alla proposta deliberativa "MODIFICHE ALLA D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento trova copertura finanziaria "sui fondi ... come iscritti nei bilanci regionali 2023 e 2024 ai capitoli di spesa U0433110501 e U0433110301", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

 filippo de cello
13.12.2022
14:35:40
GMT+01:00

1 di 1